



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Taranto

sezione lavoro

Il giudice dott. Giovanni De Palma, all'udienza del 24 settembre 2021, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, nella causa previdenziale tra:
Attanasio Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Insalata e Salvatore De Felice, ricorrente;

Inps, in persona del rappresentante legale in carico, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andriulli e Mariateresa Nasso, resistente;

fatto e diritto

Con atto depositato il 24.11.2020, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO con decorrenza luglio 1998, deducendo di avere periodi di inattività coperti da contribuzione figurativa (anni 1990-1993) e che in relazione ai periodi di CIG l'Inps ha utilizzato una retribuzione settimanale nettamente inferiore rispetto a quella relativa al periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto, non comprensiva degli emolumenti extramensili presenti su estratto Carpe, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: *“Accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il ricalcolo della propria pensione in godimento, per corretta applicazione art. 8 comma 4 l. 155/81 per inclusione degli emolumenti extramensili ... per un importo mensile lordo alla decorrenza (luglio 1998) pari ad euro 1.619,49 o ad altra misura maggiore o inferiore...; conseguentemente condannare l'Inps ... al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente, con decorrenza di legge...”*, oltre accessori e con vittoria di spese.

L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.

Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare ex art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.

Con assorbimento di ogni ulteriore questione, è fondata l'eccezione di decadenza della domanda giudiziale sollevata dall'Inps.

A tale riguardo, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento giurisprudenziale recentemente espresso da Cass. Sez. Lavoro n. sentenza n. 28416 del 2020, che, discostandosi da alcuni precedenti pronunciamenti sulla questione (vds. Cassazione civile sez. lav. 20.10.2016 n. 21319; Cassazione civile sez. lav. 5.8.2016 n. 16549), ha, in termini del tutto condivisibili, affermato che *“Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui*

ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord. 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011). Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale". In conclusione richiamati gli argomenti esposti nei precedenti citati ed in armonia con la pronuncia delle sezioni unite del 2015 deve concludersi per l'applicabilità dell'art 42 citato come modificato. Quanto alla ulteriore

questione posta dall'ordinanza interlocutoria e cioè se la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria o dalla domanda amministrativa va rilevato che nella specie non assume rilievo atteso che anche valutando la domanda amministrativa il termine triennale non sarebbe stato rispettato. Risulta, infatti, che la domanda amministrativa è del 15/5/2015. In ogni caso stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.

Tanto premesso, occorre nella presente controversia considerare come la liquidazione del trattamento pensionistico oggetto del contendere risalgia all'anno 1998, mentre la domanda giudiziale al vaglio, specificatamente tesa ad ottenere il ricalcolo del rateo parzialmente riconosciuto, risulta depositata in data 24.11.2020 e, quindi, ben oltre il triennio decorrente dall'8.7.2011, data di entrata in vigore dell'art. 38 D.L. n. 98/11, con l'ovvio corollario che la parte ricorrente è conseguentemente incorsa nella decadenza triennale introdotta dalla suddetta previsione.

Sulla scorta della condivisibile decisione assunta dalla Suprema Corte con la precitata sentenza n. 28416/2020, è, inoltre, da ritenere che il regime decadenziale che viene in rilievo involga la riliquidazione del trattamento pensionistico nella sua interezza e non soltanto i singoli ratei maturati oltre il triennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale.

In altri termini, è da ritenere che, la pronuncia di cui si discute, avendo integralmente rigettato la domanda attorea, senza disporre il rinvio della controversia al giudice di merito per la riliquidazione della prestazione, abbia implicitamente disatteso la tesi della c.d. decadenza mobile, definitivamente optando per la tesi contraria della c.d. decadenza tombale, che, appunto, comporta (tanto nel caso esaminato dalla Suprema Corte, quanto nell'ambito della presente vicenda litigiosa) il totale rigetto della domanda di riliquidazione.

Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire sulla scorta delle argomentazioni espresse da Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2021, n. 17430 (che ha, al contrario, sostenuto la tesi della c.d. decadenza mobile), non aparendo sotto tale profilo condivisibile il richiamo all'art. 6, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, laddove la disciplina di cui al [D.L. n. 98 del 2011, art. 38](#), che ha introdotto la previsione per cui la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 si applica anche alle azioni giudiziarie (come quella in esame) avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, espressamente ancora la decorrenza del termine triennale di decadenza che viene in rilievo al riconoscimento parziale della prestazione (e ciò senza alcun riferimento al pagamento dei relativi ratei); né, per altro verso, appare persuasivo il riferimento in chiave interpretativa operato dalla succitata sentenza alla tutela di cui all'art. 38 Cost., dovendosi ritenere lo stesso valido soltanto in relazione al nucleo essenziale della prestazione previdenziale, certamente non intaccato ove il mancato riconoscimento della prestazione - come nel caso in esame - riguarda una esigua parte della prestazione medesima.

Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da disattendere.

Il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del termine di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato il 24.11.2020, da Attanasio Giuseppe nei confronti dell'Inps, così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese di lite.

Taranto, 24 settembre 2021.

il giudice
dott. Giovanni De Palma